



Unione Sindacale Italiana Carabinieri

PROPOSTE CONTRATTUALI

STRAORDINARIO

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2025 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 38, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, **fermi restando gli attuali stanziamenti sul compenso di lavoro straordinario, gli attuali importi previsti sono raddoppiati, riducendo del 50% il monte ore previsto".** Le ore di straordinario, assegnate con decreto del ministro, dovranno tenere conto di una assegnazione omogenea per tutti e non in base al ruolo o incarico.

Estensione DPR 422/1977 al pari delle FFPP ad Ordinamento Civile a cui è stato esteso con DPR 164/2002

Motivazione e Obiettivo:

Il raddoppio delle ore di straordinario nel loro importo diminuendo il monte ore del 50%, consentirebbe una migliore distribuzione dello straordinario, garantendo anche un controllo maggiore sulla effettiva effettuazione dello stesso.

L'estensione richiesta del DPR 422/1977, consentirebbe il pagamento di tutte le ore effettuate di straordinario.

Si tenga presente che lo straordinario è un emolumento pensionabile ed i recuperi ore non danno diritto a maggiorazione pensionistica.



Unione Sindacale Italiana Carabinieri

PROPOSTE CONTRATTUALI

RIPOSO SETTIMANALE

Il diritto al riposo settimanale, costituzionalmente garantito e avente la caratteristica dell'irrinunciabilità, ha la finalità di consentire il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore.

- 1) Il riposo settimanale, ha una durata di 24 ore e decorre dalle 00,00 del giorno a cui si riferisce. Il militare ammesso a fruire del riposo settimanale, non può essere impiegato nell'intervallo temporale delle 6 ore che precedono il servizio e nelle 8 ore successive al termine dello stesso. Qualora l'impiego del militare non ricada nelle fasce orarie testè indicate, sarà rimessa all'interessato la scelta di fruire o non fruire del riposo programmato.
- 2) Qualora al militare che decida di non fruire del riposo programmato poiché ricade in fasce orarie diverse di quelle di cui al comma 1, viene corrisposta l'indennità di compensazione
- 3) Il Riposo settimanale è programmato dall'interessato e la programmazione può essere revocata per esigenze di servizio non altrimenti fronteggiabili e per tale motivo, si corrisponde l'indennità di compensazione.

Motivazione e obiettivo:

Oggi il riposo settimanale, seppur essere un istituto costituzionalmente garantito, ha diverse interpretazione che consentono alla linea di comando di poterlo utilizzare a proprio piacimento e, pertanto una sua regolamentazione contrattuale, consentirebbe un diverso utilizzo, garantendo all'interessato maggiori sicurezze sulla relativa concessione ed anche sull'estensione dell'indennità di compensazione.



Unione Sindacale Italiana Carabinieri

PROPOSTE CONTRATTUALI

INDENNITÀ CONTROLLO DEL TERRITORIO

È estesa a tutto il personale che svolge un servizio esterno di natura operativa, ivi compreso i servizi di scorta ed al pari delle centrali operative.

Motivazione e Obiettivo:

Questa indennità nata nel precedente contratto di lavoro, con l'intento di premiare determinati servizi, deve essere oggetto di implementazione di servizi al fine di estendere il numero dei fruitori.



Unione Sindacale Italiana Carabinieri

PROPOSTE CONTRATTUALI

INDENNITÀ ESTERO

L'art 48 del DPR 57/2022 è esteso al personale dell'Arma dei Carabinieri che svolge servizio presso il centro di cooperazione di polizia di Thorl Maglem (Austria), Modane e Ventimiglia (Francia), Chiasso (Svizzera).

Motivazione e Obiettivo:

L'estensione di questa indennità, il cui costo è sostenibilissimo, consentirebbe di continuare nella ricerca di quei servizi di confine, delicati ed importanti per il tipo di lavoro svolto.



Unione Sindacale Italiana Carabinieri

PROPOSTE CONTRATTUALI

INDENNITÀ DI COMANDO

Impegno di quattro milioni di euro per garantire indennità comando a tutti gli aventi diritto. Tale indennità sarà corrisposta a tutti i contrattualizzati con potere di memoriale.

Motivazione e Obiettivo:

Oggi questa indennità è percepita dai soli comandanti di Stazione e Tenenza e riteniamo importante un impegno di pochi milioni di euro per destinare la citata indennità anche ad altre attività di comando al fine di omogenizzare tutta la situazione



Unione Sindacale Italiana Carabinieri

PROPOSTE CONTRATTUALI

INDENNITÀ REFERENTI INFORMATICI

Al referente informatico viene riconosciuta una indennità di euro 5 al giorno

Motivazione e Obiettivo:

Impiegati in genere con doppio incarico, vengono utilizzati per l'informaticizzazione del reparto e non ricompensati per il doppio incarico svolto.



Unione Sindacale Italiana Carabinieri

PROPOSTE CONTRATTUALI

ART 12 DPR 164/2002 TRATTAMENTO ALTA MONTAGNA FORESTALE

Il comma 4 del citato DPR o viene annullato e le risorse attualmente allocate sul capitolo vengono ridestinate oppure, o si estende a tutto il personale dell'Arma dei Carabinieri, chiarendo che per altitudine, si intende il punto più alto presente nel territorio raggiungibile da presidiare.

Motivazione e Obiettivo:

La Costituzione Italiana all'articolo 3 è molto chiara: "a parità di condizioni deve corrispondere un uguale trattamento" e la nostra proposta si prefigge di risolvere la questione proponendo diverse soluzioni



Unione Sindacale Italiana Carabinieri

PROPOSTE CONTRATTUALI

ESTENSIONE APE SOCIAL A PERSONALE ARMA

RIVEDERE LICENZE STRAORDINARIE PER MALATTIA FIGLI

ORDINANZA CORTE DI CASSAZIONE N. 12649/2023

Estendere il diritto all'esonero del lavoro notturno anche per le Forze di Polizia ad Ordinamento Civile e Militare che si occupano di persone con disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 1 Legge 104/1992

Motivazione e Obiettivo:

Maggiori diritti ed attenzioni su questione familiari principalmente di natura sanitaria



Unione Sindacale Italiana Carabinieri

PROPOSTE CONTRATTUALI

SERVIZI INTERNI DI CASERMA

D.P.R. 254/1999

Art 64

Modificare

Comma 1 a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, l'art 64 DPR 254/1999 è sostituito dal seguente:

ove sia disposto di assicurare, per turni unici, servizi interni di caserma presso Reparti Arma o della GdF, al personale impiegato in tali servizi, compete, per ogni ora in aggiunta all'orario di lavoro settimanale, un compenso orario, non cumulabile con quello per lo straordinario e cumulabile con l'indennità di servizio notturno e festiva, in misura non inferiore al 100% di quello stabilito per ogni ora di straordinario. Con autonome determinazioni dei rispettivi Comandanti Generale, d'intesa con le APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'art. 1478 D. Lgs 66/2010, sono stabiliti l'entità del compenso e la tipologia dei servizi, nell'ambito delle somme assegnate con decreto 25 luglio 1990 del Ministro della Difesa e dell'Economia.

Comma 2 Le ore eccedenti l'orario di lavoro, per le quali non possa provvedersi al pagamento per esaurimento delle risorse di cui al comma 1, devono essere compensate con il compenso del lavoro straordinario o su richiesta dell'interessato recuperate entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Motivazione e Obiettivo:

una semplice modifica dell'articolo in modo da evitare il proliferarsi di valutazioni non opportune da parte della scala gerarchica



Unione Sindacale Italiana Carabinieri

PROPOSTE CONTRATTUALI

ORARIO DI LAVORO

Rilettura e riscrittura dell'articolo inerente l'orario di lavoro.
Tutte le precedenti norme si intendono abrogate.

Comma 1 La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali, (AGGIUNGERE) suddivise su cinque giorni per i lavori d'ufficio (fino a livello Comando Compagnia) e sei giorni per le esigenze operative e semi operative

Comma 2 Il personale in servizio che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo. Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, le licenze ordinarie e straordinarie, i recuperi di cui al comma 4 dpr 51/2009 art 38. Il personale ha diritto ad un intervallo tra un turno e l'altro di almeno 12 ore al fine di consentire un giusto recupero psico-fisico. Il turno del militare inviato in missione o in ordine pubblico il cui servizio si protrae per almeno tre ore oltre le 24,00, si intende completato ai fini dell'espletamento dell'orario di obbligo settimanale. Il militare che durante il turno di servizio, si assenta per malattia, laddove ha già espletato almeno tre ore di servizio, non perde le indennità maturate per il servizio svolto

Comma 3 Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute esigenze di servizio, sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di 12,00 euro, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.



Unione Sindacale Italiana Carabinieri

PROPOSTE CONTRATTUALI

ORARIO DI LAVORO *segue*

Comma 4 L'indennità di cui al comma 3, è corrisposta anche in mancanza di programmazione obbligatoria per cause non dipendenti dal militare interessato o per programmazione effettuata senza il suo consenso.

Comma 5 Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo che l'amministrazione è tenuta a far fruire entro le quattro settimane successive.

Comma 6 i riposi settimanali, non fruiti per esigenze connesse all'impiego in missioni internazionali, o per frequenza di corsi, sono fruiti all'atto del rientro nel Reparto di appartenenza, nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi maturati, ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non è monetizzabile e l'amministrazione è tenuta entro quattro settimane a concedere i riposi maturati.

Comma 7 le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso di lavoro straordinario. Le eventuali ore che non siano state retribuite con gli ordinari o straordinari stanziamenti di bilancio, possono essere recuperate esclusivamente su richiesta del militare interessato mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno cui sono state effettuate. Le ore non recuperate saranno pagate con gli stanziamenti di bilancio dell'anno successivo a quelle di maturazione.

Comma 8 programmazione settimanale dei servizi. L'amministrazione è obbligata alla programmazione settimanale dei servizi ed in assenza o modifica di tale programmazione, viene corrisposto al militare interessato un importo di 10,00 euro al giorno per ogni mancata programmazione o modifica del turno giornaliera.



Unione Sindacale Italiana Carabinieri

PROPOSTE CONTRATTUALI

ORARIO DI LAVORO *segue*

Motivazione e Obiettivo:

La rivisitazione di questo articolo nel senso richiesto, comporterebbe un approccio positivo nella tutela dei diritti del personale, che, qualora per esigenze di servizio e, non per assurde pretese della scala gerarchica, dovessero essere limitate, garantirebbero un ristoro economico per il danno subito.

Questo articolo, limiterebbe la supponenza nell'azione di comando, nel limitare i diritti del carabiniere al fine di garantire un servizio non necessario.



Unione Sindacale Italiana Carabinieri

PROPOSTE CONTRATTUALI

TUTELA LEGALE

Modifiche

Art 29 DPR 39/2018

Comma 1 eliminare ultimo periodo "Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio

Comma 2 eliminare compatibilmente con le esigenze di bilancio dell'Amministrazione di appartenenza Comma 4 aggiungere archiviazione, assoluzione con qualsiasi formula

Comma 5 sostituire limiti riconosciuti congrui dall'avvocatura con rispetto parametri forensi di cui al D.M. 2014 del ministero grazia e giustizia

Motivazione e Obiettivo:

La riscrittura di questo articolo, consentirebbe a tutti i Carabinieri imputati per motivazioni di servizio, di poter ricevere il rimborso delle spese legali. Oggi con le attuali norme avviene in modo parziale senza riconoscere le effettive spese effettuate.



Unione Sindacale Italiana Carabinieri

PROPOSTE CONTRATTUALI

PRESENZA QUALIFICATA

DPR 254/1999

Modificare nel senso:

Comma 1 Confermato

Comma 2 Lo stanziamento relativo alla corresponsione dell'indennità di cui all'art 16 del DPR 359/1996 di cui resta ferma la misura, diviso pro-quota per singola amministrazione, confluisce nelle risorse di cui all'art 53 DPR 254/1999. Con distinti decreti del Ministro della Difesa e del Ministro delle Finanze, su proposta dei rispettivi comandanti generali, in contrattazione con le sigle sindacali riconosciute rappresentative ai sensi dell'art 1478 D. Lgs 66/2010, ai sensi dell'art. 59 sono annualmente determinati gli incarichi, le modalità ed i criteri per la destinazione ed utilizzazione delle risorse indicate al comma 1, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno e le modalità applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.

Comma 3 eventuali impieghi diversi da quelli previsti nella contrattazione di cui all'articolo precedente, sono compensati con una indennità di ulteriori 12,00 euro cumulabili sia con la presenza qualificata che con il lavoro straordinario.

Motivazione e Obiettivo:

La modifica dell'articolo nel senso richiesto, eviterebbe un uso improprio del militare reperibile e, qualora dovesse comunque essere utilizzato per motivi diversi dalla Legge 121/1981, gli sarebbe riconosciuto un ulteriore ristoro economico.